



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 55 / 2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE SUPERIORE A 5 VOLUMI DI GRADAZIONE ALCOLICA IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE O ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE, DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 70° CARNEVALE RIVOLESE NELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE E VIE LIMITROFE IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2024

IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 Febbraio p.v. si svolgeranno i festeggiamenti in occasione del 70° Carnevale Rivolese nell'area di c.so Susa (nel tratto compreso tra via Nizza e c.so Francia) e c.so Francia (nel tratto compreso tra c.so Susa e via Tasso) relativamente alla sfilata dei carri, organizzato e gestito dall'Associazione di Promozione Turistica Pro Loco di Rivoli.

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, indica “*la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo*”;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorchè l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”;
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini..., perseguendo tra le sue finalità la tutela della salute del cittadino.

Ritenuto che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell'area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio.

Rilevato che esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la somministrazione, il consumo e la vendita anche per asporto di bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe il giorno 11 Febbraio c.a..

Ritenuto che il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe, da intendersi per vie limitrofe quelle fino a un raggio di 500 metri partendo dall'intersezione Francia/Susa (obelisco), il giorno 11 Febbraio c.a.

Ritenuto, altresì, di aderire a quanto richiesto dalla Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli prot. n. 9570 del 29/01/2024 per le motivazioni illustrate in premessa

Visti:

- l'art. 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998

ORDINA

- che per i motivi esplicitati in premessa, nell'area interessata durante i festeggiamenti del 70° Carnevale Rivolese **del 11 Febbraio 2024** in:

- c.so Susa (nel tratto compreso tra via Nizza e c.so Francia)
- c.so Francia (nel tratto compreso tra c.so Susa e via Tasso)
- vie limitrofe all'area interessata dalla manifestazione, intendendosi per vie limitrofe quelle fino ad un raggio di 500 metri partendo dall'intersezione Francia/Susa (obelisco)

dalle ore 08:00 del 11/02/2024 alle ore 21:00 del 11/02/2024;

IL DIVIETO DI

1. **vendere** per asporto bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
2. **somministrare** bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e altre bevande, in contenitori di vetro e/o lattine;
3. **introdurre e consumare** bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e altre bevande in contenitori di vetro, e/o lattine anche già in proprio possesso.
4. **somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo**, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dei distributori automatici dovranno provvedere

dere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. Salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

Che la presente sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

e venga altresì trasmessa:

Al Prefetto di Torino

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli

Al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli

Al Comando della Polizia Locale

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Li, 01/02/2024

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)